



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 e ss.mm.ii.

Art.1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 - "Codice dei contratti pubblici", di seguito denominato "Codice", come modificato dal D.Lgs. 209/2024, e disciplina le modalità di assegnazione di incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche e amministrative, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di beni o servizi, da parte del personale dell'Università degli Studi del Molise (di seguito Università/Ateneo), nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, concorrenza e di risultato di cui all'art. 1 del Codice.

L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle competenze interne, al miglioramento della qualità dei servizi, all'incremento della produttività e al risparmio di spesa per limitato ricorso a professionisti esterni, secondo i principi di:

- a) trasparenza;
- b) proporzionalità;
- c) responsabilità;
- d) effettività della prestazione;
- e) tracciabilità delle attività svolte.

Art.2 - Ambito di applicazione e destinatari degli incentivi

1. Il presente Regolamento è applicabile a tutti i contratti per la realizzazione di lavori pubblici nonché per servizi e forniture regolati dal Codice, comprese le concessioni, affidati nel rispetto della vigente normativa e delle disposizioni del Regolamento sull'attività negoziale dell'Ateneo. Di norma gli incentivi non sono dovuti per gli affidamenti diretti di servizi e forniture, fatto salvo per le procedure di particolare complessità che prevedono l'espletamento di attività incentivabili previste dal D.lgs. 36/2023.

Sono, inoltre, esclusi i lavori in amministrazione diretta e i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56.

2. Il Regolamento si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche specificate nell'allegato I.10 ss.mm.ii.al D.Lgs. 36/2023, svolte dal personale dell'Ateneo, esclusivamente per le attività di:

- programmazione della spesa per investimenti;
- Responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del Responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);

- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione; collaboratori del direttore dell'esecuzione; coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo; regolare esecuzione; verifica di conformità; collaudo statico (ove necessario);
- coordinamento dei flussi informativi.

3. Destinatario dell'incentivo è il personale dell'Ateneo, anche di livello dirigenziale, in rapporto alla singola attività specifica, cui venga conferito l'incarico per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 del presente articolo. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui all'art. 4 del presente regolamento. Tutti gli incarichi di cui al presente comma, compresi quelli di supporto e collaborazione tecnica ed amministrativa, devono essere formalizzati con provvedimento.

4. Gli incarichi, i ruoli e le funzioni di cui al presente articolo sono conferiti dal Dirigente competente, su proposta del RUP, con apposito provvedimento, tenendo conto delle professionalità dei dipendenti e applicando il principio di rotazione, sia con riferimento alla consistenza degli interventi che ai ruoli svolti. L'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi al criterio del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipo di appalto.

5. Le risorse di cui all'art. 45, comma 2 del Codice sono costituite in misura percentuale sull'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base delle procedure di affidamento, in conformità ai presupposti, criteri e limiti previsti dal presente Regolamento e come specificato dalle tabelle 1 e 2 di cui al successivo art. 7.

Art.3 - Presupposti e limiti per l'assegnazione degli incentivi

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, l'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo (determinato dalla somma della retribuzione tabellare lorda comprensiva di tredicesima mensilità e dell'indennità di Ateneo) percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui all'art. 45 comma 5 del Codice.
2. Non possono essere corrisposti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs 165/2001. Il Dirigente che conferisce l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza di tale requisito.

Art. 4 – Responsabile Unico del Progetto e Gruppo di Lavoro: ruoli e funzioni

1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto è nominato un Responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura. La figura del RUP deve essere in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 ss.mm.ii. del Codice e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.
2. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico, in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche, ai sensi dell'allegato I.2 (art. 4) ss.mm.ii. del Codice.
3. Per i contratti di servizi e forniture il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale nel settore dei contratti di servizi e forniture, ai sensi dell'allegato I.2 (art. 5) ss.mm.ii. del Codice.
4. Ferma restando l'unicità del Responsabile Unico del Progetto e le rispettive funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento in relazione al singolo affidamento, può essere prevista la nomina di un Responsabile di Fase per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e di un Responsabile di Fase per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase.
5. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2 ss.mm.ii. del Codice, o che siano

comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.

6. Il RUP o il Responsabile di fase svolgono i propri compiti con il supporto del personale della stazione appaltante. Il RUP può delegare al personale della stazione appaltante lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di cui all'articolo 25 del codice e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC.

7. Anche avvalendosi dei Responsabili di fase, il RUP coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.

8. Il RUP riveste i compiti specifici di cui all'allegato I.2 ss.mm.ii. del Codice ed è individuato, su indicazione del Direttore Generale, nel provvedimento che autorizza la procedura di affidamento.

9. Il Gruppo di Lavoro (GdL) è costituito dall'insieme delle figure professionali, operative e di supporto, dell'Ateneo, che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione/esecuzione del lavoro, della fornitura o del servizio, di cui all'allegato I.10 ss.mm.ii. del Codice.

10. I componenti del GdL sono individuati, su proposta del RUP, con provvedimento del Direttore Generale/Direttore di Divisione.

11. Per la costituzione del GdL si fa riferimento alle attività incentivabili di cui all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento.

12. Il Direttore dei Lavori (DL), nominato su proposta del RUP, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

13. Per i servizi e le forniture, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è nominato, su proposta del RUP, nel provvedimento con cui viene individuato il gruppo di lavoro, nei seguenti casi:

- per interventi di importo superiore a euro 500.000;
- indipendentemente dall'importo, per interventi caratterizzati da particolare complessità sotto il profilo tecnologico o organizzativo, quali:
 - ⇒ prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 - ⇒ interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi;
 - ⇒ interventi che richiedono elevate prestazioni in termini di funzionalità;
 - ⇒ servizi che, per ragioni connesse all'organizzazione interna della stazione appaltante, comportano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quelle che hanno curato l'affidamento.

Possono essere considerati di particolare rilevanza, indipendentemente dall'importo, anche i seguenti servizi:

- a) servizi di telecomunicazione;
- b) servizi finanziari (assicurativi, bancari e finanziari);
- c) servizi informatici e affini;
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;
- f) servizi di pulizia degli edifici e gestione delle proprietà immobiliari;
- g) servizi di smaltimento reflui, rifiuti, disinfestazione e analoghi;
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;
- i) servizi legali;
- l) servizi di collocamento e reperimento del personale;

- m) servizi sanitari e sociali;
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

14. Sono considerate forniture di particolare rilevanza quelle di importo superiore a euro 500.000, nonché quelle che presentano le medesime caratteristiche sopra indicate.

15. Il RUP propone al Direttore Generale l'eventuale nomina del DEC, predisponendo apposita relazione che dia conto della sussistenza dei presupposti sopra indicati.

Art.5 – Individuazione del personale destinatario dell'incentivazione

1. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), nel rispetto degli indirizzi del Direttore Generale e, ove possibile, del principio di rotazione, propone la costituzione del Gruppo di Lavoro, individuando il personale incaricato delle attività incentivabili in relazione alla complessità dell'intervento e alle professionalità necessarie, anche appartenenti a diverse strutture dell'Ateneo, purchè in possesso dei requisiti previsti dall'Allegato I.10 al D.lgs. 36/2023. In tal caso, la proposta è previamente condivisa con il Responsabile della struttura di appartenenza del personale interessato. La proposta di costituzione del Gruppo di Lavoro deve indicare:

- a) l'importo complessivo dell'intervento;
- b) l'importo delle risorse destinate all'incentivazione del personale e l'eventuale quota destinata al fondo per l'innovazione di cui all'art. 45, comma 5, del Codice;
- c) i nominativi dei componenti del Gruppo di Lavoro con le relative funzioni.

2. Il RUP propone, di norma, i collaboratori da impegnare nelle attività incentivabili. In casi eccezionali e adeguatamente motivati, le quote previste per i collaboratori possono essere attribuite al titolare della funzione incentivata. Le quote destinate ai collaboratori sono ripartite secondo i criteri indicati nell'atto di conferimento dell'incarico.

3. Il provvedimento di individuazione del Gruppo di Lavoro e di ripartizione delle quote deve contenere adeguata motivazione in ordine:

- a) alle attività effettivamente assegnate;
- b) al livello di responsabilità;
- c) alla complessità delle prestazioni;
- d) al contributo concretamente richiesto ai singoli soggetti.

4. Gli incarichi incentivabili sono conferiti con provvedimento del Direttore Generale ovvero del Direttore di Divisione, secondo le rispettive competenze. I medesimi soggetti possono disporre, con atto motivato, modifiche o revoche degli incarichi. In caso di revoca non imputabile a responsabilità del dipendente, è riconosciuta la quota di incentivo maturata per l'attività svolta.

Art.6 – Oneri per l'incentivazione delle funzioni tecniche

1. Le risorse finanziarie destinate alle funzioni tecniche sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e, ai sensi dell'art. 45, comma 2 del Codice, sono quantificate **in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione.** Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara anche gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro non soggetti a ribasso d'asta.

2. **L'80% delle risorse** di cui all'art. 45, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 è ripartito, per ciascun lavoro, servizio o fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche specificate all'art. 2 comma 2 del presente Regolamento, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono **comprensivi anche degli oneri previdenziali, assistenziali escluso il contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.**

3. Il **20% delle risorse** finanziarie di cui al precedente comma 1, escluse le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti alle prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Dirigente o del Responsabile competente, oppure non corrisposto per superamento dei limiti previsti dall'art. 3 del presente Regolamento, è destinato ai fini di cui all'art. 45, commi 6 e 7 del Codice. È quindi utilizzabile, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Amministrazione, per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per incentivare:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Una parte delle risorse di cui al comma 5 dell'art. 45 del Codice è in ogni caso utilizzata:

- a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
- b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale (responsabilità civile per danni derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche connesse alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi).

La copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale e a carico dell'ente a favore del personale che svolge funzioni tecniche, limitatamente alle fattispecie previste dalla normativa vigente, sono la responsabilità civile per danni derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche connesse alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi.

4. Le risorse finanziarie sono inserite all'interno del quadro economico di ogni opera (comprensiva degli affidamenti complementari suddivisi per categoria merceologica) e di ogni servizio o fornitura.

5. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto.

Art.7 - Criteri per la determinazione degli incentivi alle funzioni tecniche

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è graduata in base alle Tabelle 1 e 2 che seguono, riferite rispettivamente ai lavori e ai servizi e forniture.

Tabella 1 - Classi di importo a base di gara per lavori e relative percentuali

Opere	
Importo inferiore a euro 1.000.000	percentuale del 2,0 %
pari o sopra euro 1.000.000 e inferiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,8 %
importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,6 %

1. Nel caso in cui l'Amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa (BIM), il limite del 2% è aumentato del 15% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento; tale aumento è applicato esclusivamente alla parte di incentivo relativa alle funzioni tecniche dell'appalto gestito con il BIM.

2. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo

dell'atto aggiuntivo derivante dalle maggiori somme approvate. Diversamente, nel caso di varianti rientranti nel quinto d'obbligo, conformi all'art. 120, l'incentivo è calcolato sull'importo complessivo dell'appalto come rideterminato a seguito dell'approvazione della variante. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice.

Tabella 2 – Classi di importo a base di gara per servizi e forniture e relative percentuali

Servizi e Forniture	
Importo inferiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 2,0 %
pari o sopra la soglia di rilevanza europea e inferiore a euro 1.000.000	percentuale del 1,8 %
importo pari o superiore a euro 1.000.000	percentuale del 1,6 %

La quota di incentivo spettante per il DEC nel caso di appalti di forniture e servizi, è attribuita a condizione che il medesimo sia stato precedentemente nominato dal Direttore Generale o dal Direttore di Divisione, su proposta del RUP.

Art.8 - Ripartizione percentuale dell'incentivo all'interno del Gruppo di Lavoro

1. L'incentivo è ripartito tra le diverse figure nelle percentuali indicate nelle tabelle che seguono (Tabella 3 e 4) e definito in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni. Il presente Regolamento determina le percentuali entro le quali è possibile graduare il contributo apportato da ciascuna funzione tecnica individuata nell'ambito di ogni fase; il Dirigente o il Responsabile competente con proprio atto definisce, nell'ambito di ciascuna fase, le percentuali in relazione alle responsabilità e al contributo individuale connessi alla singola attività.

Tabella 3 - Percentuale di ripartizione dell'incentivo in relazione alle funzioni tecniche svolte nell'ambito dei lavori

Fase della procedura / Attività tecnica	%
Programmazione della spesa per investimenti e/o quadro esigenziale	1 - 4%
Responsabilità del Progetto	18 - 25%
Responsabile Unico del Progetto	18 - 25%
Collaborazione all'attività del RUP (Responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	0 - 7%
Progettazione degli interventi	14 - 26%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e documento di indirizzo alla progettazione (DIP)	0 - 2%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE)	0 - 4%
Redazione del progetto esecutivo	11 - 15%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3 - 5%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	3 - 5%
Verifica del progetto	2 - 3%

Atto di Validazione del RUP	1 - 2%
Procedura di gara	3 - 10%
Direzione dei lavori	30 - 40%
Direttore dei lavori	20 - 35%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	0 - 5%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	3 - 5%
Collaudo tecnico-amministrativo (ove necessario) o Regolare esecuzione	4 - 7%
Coordinamento dei flussi informativi	0 - 3%

2. Per ciascun appalto, l'esatta percentuale da assegnare alle singole attività sarà fissata nel piano di riparto proposto dal RUP e approvato dal Direttore Generale/Direttore di Divisione prima dell'inizio delle prestazioni. Le quote dovranno essere modulate all'interno delle forbici percentuali previste dalla Tabella 3, fermo restando il vincolo che la somma dei valori attribuiti alle macro-voci assicuri l'esatta quadratura al 100% della quota d'incentivo ripartibile.

3. Le quote d'incentivo relative alle attività di collaborazione alle attività del RUP e all'Ufficio di Direzione Lavori, qualora tali figure dedicate non vengano nominate, sono attribuite rispettivamente al RUP e al DL per l'effettivo cumulo delle mansioni di legge eseguite.

4. Parimenti, le quote relative alle fasi preliminari della progettazione (DIP, DOCFAP, PFTE) si cumulano in capo al progettista dell'esecutivo, a condizione che tali attività siano effettivamente svolte, anche se accorpate o integrate direttamente all'interno degli elaborati del progetto esecutivo medesimo.

5. Qualora, invece, una funzione autonoma non sia prevista per legge o sia del tutto assente (ivi incluso il Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione), la relativa aliquota non potrà essere oggetto di riassegnazione e costituirà definitiva economia di spesa per l'Amministrazione.

Tabella 4 - Percentuale di ripartizione dell'incentivo in relazione alle funzioni tecniche svolte nell'ambito dei servizi e delle forniture

Responsabile Unico del Progetto	20 - 45%
Responsabile Unico del Progetto	20 - 30%
Collaborazione all'attività del RUP (responsabili di fase, supporti tecnico-amministrativi)	10 - 15%
Programmazione della spesa e predisposizione atti preliminari	3 - 5%
Predisposizione documenti di gara	10 - 20%
Direttore dell'esecuzione (DEC)	10 - 30%
Direttore dell'esecuzione (DEC)	10 - 20%
Collaboratori del DEC	3 - 5%
Verifica di conformità / Certificato di regolare esecuzione	2 - 5%

6. Le percentuali riferite alle macrofasi rappresentano il limite massimo complessivo della fase; le percentuali delle sotto attività costituiscono ripartizione interna e non autonoma quota aggiuntiva.

7. Le percentuali indicate nella precedente tabella sono destinate ad incentivare i soggetti incaricati delle corrispondenti attività, nonché i rispettivi collaboratori individuati nell'ambito del "gruppo di lavoro";
8. Nel caso in cui non vengano nominati collaboratori all'attività del RUP (Coordinatore dei flussi informativi, supporto al RUP o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento) ovvero personale per le attività di predisposizione dei documenti di gara, le relative percentuali destinate all'incentivazione, ricorrendone i presupposti, sono assegnate al RUP;
9. Nel caso in cui non vengano nominati assistenti al direttore dei lavori, le aliquote spettanti per direttore operativo o per ispettore di cantiere sono assegnate, ricorrendone i presupposti, al personale che espleta le funzioni di Direttore dei Lavori;
10. Nel caso in cui non venga effettuato il collaudo tecnico-amministrativo, l'aliquota spettante è assegnata, ricorrendone i presupposti, al personale che espleta le funzioni di Direttore dei Lavori, il quale certifica la regolare esecuzione;
11. Qualora ad uno stesso dipendente siano assegnate più attività che, nell'ambito delle attività individuate nel presente articolo, sono separatamente considerate ai fini dell'incentivo, le relative quote percentuali di incentivazione si sommano e sono cumulativamente attribuite all'interessato.
12. Nel caso in cui alcune attività non sono svolte da personale di cui al comma 1, l'aliquota di incentivo per quella attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo il Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione, confluisce nella quota parte del fondo di cui all'art. 6, comma 3.

Art.9 – Attività non incentivabile

1. Le attività incentivabili sono esclusivamente quelle previste dall'Allegato I.10 del Codice e non sono suscettibili di interpretazione estensiva. Non sono oggetto di incentivazione, in particolare:
 - a) le attività svolte dai componenti delle commissioni giudicatrici o di gara;
 - b) le attività ordinarie e ricorrenti prive di specifico contenuto tecnico-amministrativo qualificato;
 - c) gli acquisti standardizzati o di modesta complessità, effettuati mediante ordinativi o procedure semplificate, privi di nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);
 - d) le attività relative al pagamento di tributi, imposte, canoni, utenze o altri oneri obbligatori;
 - e) le mere attività esecutive, materiali o di supporto operativo non comportanti assunzione di specifiche responsabilità tecniche o amministrative;
 - f) le attività affidate integralmente a soggetti esterni all'Amministrazione;
 - g) le prestazioni prive di formale incarico o non ricomprese nel Gruppo di Lavoro costituito ai sensi del presente Regolamento.
2. Restano altresì escluse dall'incentivazione tutte le attività che, pur connesse alla gestione dell'appalto, non comportino l'effettivo svolgimento delle funzioni tecniche previste dal Codice.
3. Ai fini dell'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche, rientra tra le attività incentivabili la "programmazione della spesa per investimenti", intesa come attività tecnica di predisposizione, aggiornamento e gestione dei programmi triennali e dei relativi elenchi annuali dei lavori pubblici, nonché dei programmi triennali di forniture e servizi, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023. Non sono invece incentivabili le attività connesse alla programmazione, monitoraggio e controllo degli aspetti finanziari e contabili, ivi comprese la verifica della copertura finanziaria, la gestione del bilancio, l'accensione di mutui o altri strumenti di finanziamento, in quanto non rientranti tra le attività tecniche tipizzate incentivabili.

Art.10 – Mancata erogazione dell'incentivo e coefficienti di riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per lavori, servizi e forniture

1. L'attribuzione dell'incentivo è disposta a conclusione delle attività svolte nell'ambito delle procedure di affidamento. A tal fine, le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;

- b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- c) per le procedure di gara, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche e l'emissione dei relativi verbali;
- e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- f) per il collaudo tecnico-amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale;
- g) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato statico;
- h) per le verifiche di conformità, con l'emissione della certificazione di conformità definitiva.

2. Nei casi di ritardi o inefficienze che compromettano gli obiettivi di risultato nell'ambito delle prestazioni richiamate al precedente comma e che comportino significativi oneri aggiuntivi per l'Università, il Dirigente o il Responsabile competente è tenuto ad inviare al Direttore Generale una propria relazione dettagliata che costituirà un elemento di valutazione per l'erogazione o meno dell'incentivo.

3. L'incentivo è in ogni caso escluso per tutti gli affidamenti oggetto di proroghe contrattuali dipendenti da ritardi e inefficienze.

4. Qualora durante una delle fasi delle procedure per l'affidamento o l'esecuzione di contratti di lavori si verificano ritardi rispetto ai tempi previsti dal cronoprogramma, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto secondo le quote determinate nella successiva Tabella 5 esclusivamente qualora tali ritardi siano accertati come direttamente imputabili a gravi negligenze, omissioni o ritardi nell'adozione degli atti di competenza delle medesime figure tecniche. Sono in ogni caso esclusi dall'applicazione delle riduzioni di cui alla Tabella 5 i ritardi determinati da:

- a) cause di forza maggiore, caso fortuito o condizioni meteorologiche eccezionali e sfavorevoli;
- b) sospensioni dei lavori legittimamente disposte dal RUP o dal DL ai sensi della normativa vigente;
- c) varianti in corso d'opera o modifiche contrattuali approvate ai sensi dell'art. 120 del Codice;
- d) ritardi nell'ottenimento di pareri, visti, autorizzazioni o nulla osta da parte di amministrazioni o enti terzi, non imputabili a tardiva richiesta da parte degli uffici dell'Ateneo;
- e) inadempimenti o rallentamenti nell'esecuzione delle prestazioni da parte dell'operatore economico, per i quali la Direzione dei Lavori o il RUP abbiano tempestivamente attivato le procedure di contestazione, l'applicazione delle penali contrattuali o la risoluzione del contratto.

5. Qualora in **fase di realizzazione dell'opera** non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'art. 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al Responsabile del Progetto, all'Ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato), sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva Tabella 6.

6. Qualora durante una delle fasi delle procedure per **l'affidamento di contratti di servizi e forniture** si verificano ritardi, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi ovvero un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo riferito alle singole fasi è ridotto di una quota come determinata nelle Tabelle 5 e 6.

7. Se si verificano ritardi adempimenti delle prestazioni rispetto ai tempi previsti, si applicano coefficienti riduttivi indicati nella seguente Tabella 5.

Tabella 5 - Coefficienti di riduzione in caso di ritardo

Misura dell'incremento dei tempi di esecuzione delle prestazioni applicabili a ciascuna fase	Riduzione incentivo
--	---------------------

Entro il 10% del tempo previsto nel cronoprogramma	10%
Dall'11% al 20% del tempo previsto nel cronoprogramma	20%
Dal 21% al 30% del tempo previsto nel cronoprogramma	30%
Dal 31% al 40% del tempo previsto nel cronoprogramma	40%
Oltre il 40% del tempo previsto nel cronoprogramma	nessun incentivo

8. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di affidamento, in assenza di comprovati e documentati motivi, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi indicati nella seguente Tabella 6.

Tabella 6 - Coefficienti di riduzione in caso di incremento costi

Misura dell'incremento dei costi di realizzazione	Riduzione incentivo
Entro il 10% dell'importo contrattuale	10%
Dall'11% al 20% dell'importo contrattuale	20%
Dal 21% al 30% dell'importo contrattuale	30%
Dal 31% al 40% dell'importo contrattuale	40%
Oltre il 40% dell'importo contrattuale	nessun incentivo

9. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi, i coefficienti di cui alle Tabelle 5 e 6 si sommano.

10. L'incentivo eccedente non corrisposto incrementa le risorse di cui al precedente art. 6, comma 3.

11. Nei casi di cui ai precedenti commi, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente o il Responsabile competente all'acquisizione dei lavori, della fornitura o del servizio, previo contraddittorio, contesta per iscritto gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dal personale, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

Art.11 - Partenariato Pubblico-Privato (PPP)

1. Le procedure di partenariato pubblico-privato (PPP), comprese le concessioni e le ulteriori forme di collaborazione previste dal Codice, possono prevedere l'attribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche al personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo effettivamente coinvolto nelle attività incentivabili di cui all'Allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023.

2. In considerazione della peculiarità e complessità delle operazioni di partenariato pubblico-privato, la percentuale di incentivazione e i criteri di ripartizione delle quote sono determinati, per ciascuna procedura, con proposta motivata del Dirigente competente, su indicazione del RUP, ed approvati contestualmente al provvedimento di autorizzazione dell'intervento e al relativo quadro economico.

3. Restano fermi i limiti, le incompatibilità e le condizioni previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia di incentivi alle funzioni tecniche.

Art.12 – Accordi fra Amministrazioni

1. La realizzazione di lavori, servizi o forniture può essere effettuata mediante accordi o convenzioni tra più Amministrazioni pubbliche, con conseguente applicazione della disciplina sugli incentivi alle funzioni tecniche.

2. Nei casi in cui l'intervento sia regolato da convenzione tra Amministrazioni e non da contratto di natura

commerciale, trova applicazione il regolamento incentivi dell'Amministrazione individuata quale soggetto attuatore dell'intervento.

3. L'accordo o la convenzione deve indicare almeno:
 - a) l'oggetto e il quadro economico dell'intervento;
 - b) le finalità dell'accordo;
 - c) i ruoli e le attività attribuite alle singole Amministrazioni;
 - d) i termini di esecuzione delle prestazioni.
4. L'individuazione del personale dell'Ateneo incaricato delle attività incentivabili avviene secondo le disposizioni del presente Regolamento.
5. Gli incentivi spettanti al personale appartenente ad altre Amministrazioni sono determinati secondo il regolamento del soggetto attuatore e trasferiti all'Amministrazione di appartenenza del dipendente per la successiva liquidazione.

Art.13 - Procedura per la liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata semestralmente dal Direttore Generale, a seguito della positiva relazione del RUP in ordine all'effettività delle attività svolte.
2. Il diritto alla corresponsione dell'incentivo matura esclusivamente in relazione alle attività effettivamente concluse nell'anno di riferimento.
3. L'erogazione dell'incentivo è subordinata all'effettivo svolgimento delle attività assegnate e alla relativa attestazione del RUP o del dirigente competente.
4. La liquidazione delle quote di incentivo può essere effettuata ad avvenuta attestazione delle attività cui l'incentivo stesso si riferisce ovvero a compimento delle fasi espressamente previste.
5. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascuna unità di personale nel semestre di competenza.
6. Ai fini della liquidazione il Direttore Generale predispone un provvedimento di ripartizione delle quote di incentivo per gli assegnatari delle singole attività, contenente:
 1. il tipo di attività;
 2. l'attività realizzata;
 3. l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare pro-capite.
7. Nel caso di attività/contratti di durata pluriennale, la liquidazione delle singole attività viene effettuata semestralmente, suddividendo, per tutte le figure coinvolte nell'attività/contratto, la quota di incentivo pro-capite per il numero di anni della durata prevista/contrattuale.
8. Al personale cessato anticipatamente per motivi che non siano fonte di responsabilità in capo al medesimo, può essere riconosciuta l'attribuzione dell'incentivo a fronte dell'attività medio tempore svolta, secondo le modalità del presente Regolamento.
9. Gli acconti possono essere erogati esclusivamente per attività o fasi già concluse, attestate e verificabili, anche quando intervengono sospensioni delle fasi esecutive superiori a sei mesi non imputabili ai dipendenti cui spetta il compenso.
10. Il provvedimento di liquidazione, unitamente alla documentazione di supporto, è trasmesso con cadenza semestrale all'Area Pianificazione e Risorse Finanziarie, che, a seguito di verifica positiva della documentazione trasmessa, provvede al pagamento.
11. La liquidazione degli incentivi è comunque subordinata alla verifica della compatibilità con i vincoli normativi

e contabili vigenti.

Art. 14 - Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento sarà fatto riferimento al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione ed è pubblicato nel sito web dell'Ateneo.